PROVINCIA DI MANTOVA

R E G O L A M E N T O

DELLA COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

Adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 19 del 16/04/2019

Modificato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 3 del 4/03/2025

INDICE

ART. 1 ISTITUZIONE	*Pag. 2*
ART. 2 FINALITA'	*Pag. 2*
ART. 3 FUNZIONI	*Pag. 2*
ART. 4 COMPOSIZIONE	*Pag. 3*
ART. 5 PRESIDENZA	*Pag. 3*
ART. 6 FUNZIONAMENTO	*Pag. 4*
ART. 7 SEDE E STRUTTURE OPERATIVE	*Pag. 4*
ART. 8 RELAZIONE ATTIVITA'	*Pag. 4*
ART. 9 DISPOSIZIONI FINANZIARIE	*Pag. 4*
ART. 10 DURATA IN CARICA	*Pag. 5*

ART. 1
Istituzione

E' istituita presso la Provincia di Mantova la Commissione per le Pari Opportunità in base agli artt. 7 e 25 dello Statuto della Provincia di Mantova.
La Commissione è un organismo permanente costituito per la realizzazione dei diritti e delle pari opportunità in campo economico, sociale e culturale, per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta e per favorire una cultura di parità e di pari opportunità.

ART. 2
Finalità

La Commissione ha la finalità di favorire, in stretto raccordo con gli altri soggetti del territorio, il Consiglio Provinciale, il/la Consigliere/a provinciale di parità e il Comitato Unico di Garanzia dell'Ente, la promozione e la realizzazione di pari opportunità fra i generi nell'educazione, nella formazione, nella tutela della salute, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita famigliare e professionale e la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.

ART. 3
Funzioni

La Commissione si attiverà, anche in collegamento con gli altri organismi preposti alla realizzazione della parità a livello internazionale, nazionale, regionale e territoriale per formulare proposte in ordine a:

a) favorire e promuovere l'attuazione di azioni positive, definite con specifici programmi di intervento di organismi ed enti pubblici (enti locali, ATS, scuole, ecc.);
b) favorire e promuovere l'informazione e la conoscenza relativa alle iniziative in tema di pari opportunità promosse dalla Regione, dalla Provincia, dagli Enti Locali e da soggetti pubblici e privati, nonché l'informazione sulla legislazione relativa alle pari opportunità attraverso i mezzi di comunicazione;
c) svolgere indagini e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione femminile nel territorio provinciale;
d) favorire e promuovere iniziative tendenti a creare la consapevolezza della piena corresponsabilità della coppia che consenta all'uomo e alla donna di rendere compatibile l'esperienza di vita familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale;
e) svolgere indagini e promuovere progetti ed iniziative per favorire la parità nel lavoro e nell'istruzione anche per coloro che si trovano in situazioni di svantaggio o discriminazione per ragioni di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
f) promuovere l'utilizzo di strumenti di comunicazione sociale che superino atteggiamenti stereotipati e comportamenti discriminatori nei confronti dell'immagine di genere;
g) favorire e promuovere occasioni di confronto culturale per individuare le manifestazioni, anche indirette, di discriminazione;
h) attivare rapporti di collaborazione con il/la Consigliere/a provinciale di parità e il Comitato Unico di Garanzia istituito dall'Ente;

i) promuovere il raccordo con gli Organismi di Parità e le Commissioni Pari Opportunità istituite a livello territoriale dai Comuni locali;
j) ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2.

ART. 4
Composizione

La Commissione per le Pari Opportunità è composta da 15 componenti ed in particolare:
a) tre rappresentanti della Provincia: il/la Consigliere/a provinciale con delega alla pari opportunità, componente di diritto, e due Consiglieri/e, uno/a di comune accordo dal gruppo/gruppi di maggioranza e uno/a di comune accordo dal gruppo/gruppi di minoranza;
b) sei rappresentanti designati/e dai Comuni capofila di ciascun Ambito Territoriale;
c) un/a rappresentante del mondo economico designato/a dalle organizzazioni datoriali più rappresentative a livello provinciale;
d) un/a rappresentante designato/a dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale;
e) un/a rappresentante designato/a dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova;
f) un/a rappresentante del Volontariato designato/a dal Forum del Terzo Settore;
g) un/a rappresentante designato/a dalle Associazioni femminili iscritte all'apposito Albo regionale delle Associazioni e dei Movimenti per le Pari opportunità istituto con la L.R. 2 maggio 1992 n. 16.

Il/la Consigliere/a provinciale di parità farà parte di diritto della Commissione.

Nell'ipotesi in cui gli enti, gli organismi o i soggetti competenti ad esprimere le designazioni per la nomina o il rinnovo dei/lle componenti la commissione, non lo facciano entro i termini concessi nella procedura istruttoria per la composizione della commissione o per il rinnovo dei membri, per mancanza di accordo o per inerzia, la commissione potrà funzionare anche in loro assenza e i soggetti che non vi abbiano provveduto decadono dal diritto di esprimere i/le propri/e rappresentanti per l'intero mandato.

La nomina sarà effettuata con decreto del/lla Presidente della Provincia.

ART. 5
Presidenza

La Presidenza della Commissione spetta di diritto al/la Consigliere/a provinciale con delega alle Pari Opportunità.
Spetta al/la Presidente:
a) presiedere le riunioni della Commissione;
b) predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte per l'esame della Commissione;
c) promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Commissione;
d) rappresentare la Commissione nei rapporti con l'esterno.

Il/la Vicepresidente viene eletto/a nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti. Il/la Vicepresidente coadiuva il/la Presidente e lo/a sostituisce in caso di assenza o impedimento.

ART. 6
Funzionamento

La prima seduta è convocata dal/lla Presidente della Provincia.
La Commissione si riunisce in seduta plenaria su convocazione del/la Presidente, su iniziativa del/la Presidente o qualora lo richieda un terzo dei suoi/e componenti.
Le riunioni hanno luogo, di norma, presso la sede della Provincia.
Le riunioni della Commissione sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei/lle componenti e in seconda convocazione, dopo mezz'ora, qualunque sia il numero dei/lle presenti.
Qualora un/a componente la Commissione sia assente ingiustificato/a per tre volte consecutive, è dichiarato/a decaduto/a e verrà richiesta la sua sostituzione.
In caso di votazione la Commissione decide a maggioranza semplice.
La Commissione può svolgere la propria attività articolandosi in sezioni di lavoro e procedendo a consultazioni e audizioni.
La Commissione ha facoltà di invitare persone esterne in qualità di esperti.
Le sedute della Commissione possono essere aperte al pubblico su decisione della Commissione stessa.
Le informazioni e i documenti assunti dalla Commissione devono essere trattati e gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.
Per i/le componenti la Commissione non è previsto alcun contributo/rimborso spese per la partecipazione alle sedute della Commissione stessa.

ART. 7
Sede e strutture operative

La Commissione ha sede presso la sede della Provincia.
Per l'espletamento delle sue funzioni si avvale di personale messo a disposizione dall'Amministrazione ed in particolare di un/a dipendente provinciale con funzioni di Segretario/a. L'incarico di Segretario/a della Commissione è assegnato ad un/a dipendente con disposizione di servizio.

ART. 8
Relazione e programma annuale

La Commissione presenta al Consiglio Provinciale periodicamente la relazione sull'attività svolta.

ART. 9
Disposizioni finanziarie

Alla Commissione può essere attribuito un fondo annuale per iniziative inerenti le politiche di genere in coerenza con la programmazione delle attività dell'Ente e tenuto conto delle disponibilità finanziarie emergenti dal Bilancio di previsione; esso potrà essere incrementato da contributi di Enti, Istituzioni pubbliche o private e privati cittadini.

ART. 10
Durata in carica

La Commissione ha durata pari a quella del mandato del/la Presidente della Provincia e rimane in carica fino a nuova nomina della Commissione.